SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1996, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 gennaio 1996.

Approvazione della deliberazione 14 novembre 1995 con cui il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 1996 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti. Pag. 7

Ministero dell'interno

DECRETO 21 luglio 1995.

Approvazione di un contenitore idoneo a trasportare fino a cinquecento detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria . . . . Pag. 7

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 13 dicembre 1995.

Autorizzazione alla regione Campania per l'utilizzo delle economie derivanti dall'appalto di lavori di «Riduzione delle perdite d'acqua - 1° lotto» del C.A.P.S. di Sorrento, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 . . Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 1996.

Autorizzazione alla regione Lazio per l'utilizzo delle economie di appalto dell'intervento «Opere urgenti di ristrutturazione della rete idrica urbana» del comune di Frosinone, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Hinnam - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Hinnam S.c.r.l.», in San Martino in Rio, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 13

DECRETO 8 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Saturno» cooperativa a responsabilità limitata, in Padova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 13

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edimil», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 14

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Belvedere a responsabilità limitata», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Les Femmes Soc. coop. a r.l.», in Thiene, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 15

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fiore», in Verona, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 15

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

DECRETO 22 gennaio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, relativo alla approvazione di trentatre progetti per la concessione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940026/I/1 «Emergenza occupazionale Sud». Pag. 16

DECRETO 22 gennaio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, relativo alla approvazione di cinquantuno progetti per la concessione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940029/I/3 «Interventi per la formazione e l'occupazione» Pag. 18

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 29 dicembre 1995.

Fissazione del nuovo ed improrogabile termine di attuazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento . . . . Pag. 21

Ministero della sanità

DECRETO 15 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale 7 novembre 1989, dalle sale operatorie della I clinica chirurgica alle sale operatorie dell'istituto di chirurgia generale II, site presso l'ospedale Giustinianeo di Padova . . . . Pag. 22

DECRETO 15 gennaio 1996.

Rinnovo all'azienda ospedaliera di Padova dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 22

DECRETO 15 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale 7 novembre 1989, dalle sale operatorie dell'istituto di urologia alle sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia. Pag. 23

DECRETO 15 gennaio 1996.

Rinnovo all'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Proroga di attuazione di iniziative inserite nel contratto di programma del Gruppo Olivetti . . . . Pag. 25

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Finalizzazione per maggiori introiti per diritti di imbarco dell'anno 1994 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996.

Sostituzione dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, adottato con delibera n. 6237 del 3 giugno 1992. (Deliberazione n. 9724). Pag. 28

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996.

Autorizzazione alle negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori (denominato «contratto ISOα»). (Deliberazione n. 9725). Pag. 28

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: convocazione del Parlamento in seduta comune . . . . Pag. 30

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione al collegio dei ragionieri di Ravenna e all'ordine dei commercialisti della stessa città all'acquisto di un immobile . . . . . . Pag. 30

Ministero dell'interno:

Ricompense al valor civile. . . . . Pag. 30

Estinzione della procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, ramo cecoslovacco, in Roma . . . . Pag. 31

Estinzione della procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, in Roma. Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Paternò . . . . Pag. 31

Estinzione della «Confraternita della Beata Vergine del Carmine», in Palagiano. . . . . Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Giovanni e Violante Pollicino», in Messina . . . . . Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Fratelli sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte», in Tursi . . . . Pag. 31

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto alla Venerabile Confraternita dell'Immacolata Concezione e S. Francesco d'Assisi, in Reggio Emilia . . . . Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Comunità dei Figli di Dio», in Firenze . . . . Pag. 31

Rinoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare missionarie comboniane, in Capannori . . . . Pag. 31

Erezione in ente morale dell'associazione «Grande Opera di Maria», in Ispica . . . . Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società coop. Nuova Pomezia - Consorzio fra cooperative a r.l., in Pomezia, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 25 gennaio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 32

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 32

Università di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1996, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1996;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni concernenti gli interventi straordinari da effettuare nelle città di Torino e Firenze per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. I contributi erariali spettanti sulla base della legislazione vigente alle province ed ai comuni per l'anno 1996, a valere sul fondo ordinario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementati nella misura percentuale dell'1,288 per cento, corrispondente all'importo complessivo di lire 220.400 milioni. L'incremento percentuale è calcolato con riferimento ai contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995.

2. Il contributo consolidato spettante alle province ed ai comuni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuito, per l'anno 1996, in misura pari all'ammontare dei contributi definitivamente attribuiti a tale titolo per l'anno 1995, incrementati dei trasferimenti disposti per il 1996 ai sensi dell'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529.

3. Il contributo per la perdita di gettito dell'ICI, conseguente alla revisione degli estimi catastali è determinato per l'anno 1996 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, e comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

4. Per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con le modalità di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonché a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione è effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione.

5. Agli enti che hanno subito la detrazione prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, viene concesso per l'anno 1996 un contributo pari al 40 per cento della detrazione. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non può comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 444 del 1995. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni.

6. Per l'anno 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni a favore delle province di Catanzaro per lire 3.850 milioni, di Forlì per lire 3.150 milioni e di Vercelli per lire 3.000 milioni. Alla corresponsione delle somme a favore delle singole province provvede il Ministero dell'interno.

7. Per gli enti interessati alla rideterminazione del gettito dell'ICI e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995 i relativi conguagli per gli anni 1994-1995 sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995.

8. Il contributo per gli squilibri della fiscalità locale è attribuito per l'anno 1996 per lire 1.515.700 milioni in misura pari all'ammontare dei contributi corrisposti a tale titolo per l'anno 1995, salva la correzione di errori materiali, e per lire 292.200 milioni, di cui lire 64.000 milioni alle province e lire 228.200 milioni ai comuni, con le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, e, successivamente, dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995.

9. Restano confermate per l'anno 1996 le somme attribuite agli enti locali per l'anno 1995 a titolo di contributo sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

10. Per gli enti di nuova istituzione, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei contributi spettanti avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995, sulla base dei contributi definitivamente attribuiti agli enti originari per l'anno 1995.

11. Il fondo ordinario spettante alle comunità montane per l'anno 1996 ammonta a complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

12. Per la concessione dei contributi straordinari conseguenti alla fusione dei comuni, di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituito un fondo dotato per l'anno 1996 di lire 3.000 milioni. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.).

Art. 2.

Disposizione concernente i debiti fuori bilancio

1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza è intervenuta dopo il 15 luglio 1991.

Art. 3.

Disposizioni tributarie

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 è differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2.

4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del 1995, è ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997.

5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996.

Art. 4.

Proroga dei termini

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 è prorogato al 29 febbraio 1996. È altresì differito al 29 febbraio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, è prorogato al 31 gennaio 1996.

4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 444 del 1995 ha decorrenza dal 1° gennaio 1996.

5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare con effetto dal 1° gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul capitolo 1535 del proprio stato di previsione della spesa, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

6. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995 per i maggiori oneri per l'acquisizione di aree è prorogato al 31 maggio 1996.

Art. 5.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire, fino al 31 dicembre 1996 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le modalità di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per le esigenze connesse al servizio di cui al comma 1. Ai relativi oneri determinati nell'importo massimo di lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

Interventi per la Valtellina

1. La durata dei contratti a tempo determinato relativi al personale assunto dalla provincia di Sondrio per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 9, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge regionale 1° agosto 1992, n. 23, della regione Lombardia, del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina, approvato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1992 e 29 luglio 1993, al cui onere si provvede con le risorse previste dal piano stesso, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 7.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per l'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 105.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 45.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1996; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

2. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di febbraio, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 12, e all'articolo 3, comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Ulteriori interventi per lo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

1. La deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, concernente la Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e il Consiglio europeo, si intende riferita anche alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i commi 2 e seguenti del medesimo articolo 1 si applicano agli interventi da effettuare nell'ambito delle finalità indicate dal comma 1 con spesa, anche parzialmente, a carico dei comuni e di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché di società e organismi privati.

2. Per l'attuazione dei servizi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 e per le connesse esigenze amministrative, tecniche e logistiche è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di lire 6.700 milioni da destinare ai pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione dei fondi alle contabilità speciali delle prefetture interessate, che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 gennaio 1996.

Approvazione della deliberazione 14 novembre 1995 con cui il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 1996 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Esaminata la deliberazione in data 14 novembre 1995 con cui il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 1996 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonché quella del limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dei relativi iscritti;

Considerato che entrambe le misure possono ritenersi congrue;

Visto l'art. 20, lettere *f)* e *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 14 novembre 1995 con cui il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato in L. 60.000 le quote relative all'anno 1996 dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, e in L. 80.000 il limite massimo di quelle dovute ai consigli regionali o interregionali dai relativi iscritti per il biennio 1996-1997.

Roma, 8 gennaio 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A0388

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 1995.

Approvazione di un contenitore idoneo a trasportare fino a cinquecento detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1985, con il quale sono state apportate modifiche al paragrafo 6 del capitolo II dell'allegato *C* del regolamento per la esecuzione del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza;

Vista l'istanza con la quale la società Vano Sud S.r.l., con sede in Arpino (Frosinone), chiede la dichiarazione di «tipo approvato» per un contenitore di progettazione idoneo a trasportare fino a cinquecento detonatori da mina assieme ad esplosivi di altra categoria;

Visto l'esito favorevole delle prove tecniche;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili nella seduta n. 6/95E del 25 maggio 1995;

Decreta:

Il contenitore fabbricato dalla società Vano Sud S.r.l., atto a trasportare fino a cinquecento detonatori da mina è dichiarato di «tipo approvato» alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda ed allegati in copia al presente decreto;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con la indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente alla indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su apposito «libretto» che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che i detonatori siano sistemati nel contenitore dopo essere stati immobilizzati negli appositi vassoi; che su ogni ripiano del contenitore sia sempre collocato un vassoio, sia esso atto al trasporto di nove scatole da dieci detonatori a miccia oppure atto a contenere cento detonatori elettrici;

e) che il contenitore venga saldamente fissato con bulloni al pianale dell'autocarro ed alla parte posteriore della cabina di pilotaggio dal lato opposto a quello in cui è posizionato il serbatoio del carburante ed in modo che lo sportello si apra sul fianco dell'autocarro. La chiusura deve essere assicurata da idoneo lucchetto.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il Ministro:* ROSSI

ALLEGATO

PIANTA
518
488
A
VANO SUD Srl
TAV. 1

PROSPETTO DAL LATO APERTURA
518
786
B

SEZIONE B-B
SEZIONE A-A
legno
acciaio
gesso
VANO SUD Srl
TAV. 2

380
46
25
26
8
71
PIANTA
380
35
50
21
8
22
8
21
50
21
8
22
8
21
50
35
75
45
30
SEZIONE
VASSOIO PORTADETONATORI A MICCIA
VANO SUD Srl
"SAFE BLOCK"
TAV. 3

50
280
50
380
PIANTA
380
50
280
50
75
67
8
SEZIONE
VASSOIO PORTADETONATORI ELETTRICI
VANO SUD Srl
"SAFE BLOCK"
VASSOIO
TAV. 4

96A0390

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 dicembre 1995.

Autorizzazione alla regione Campania per l'utilizzo delle economie derivanti dall'appalto di lavori di «Riduzione delle perdite d'acqua - 1° lotto» del C.A.P.S. di Sorrento, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992, con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto per la riduzione delle perdite d'acqua - I lotto funzionale» del C.A.P.S. di Sorrento per un importo complessivo di L. 3.598.598.000;

Vista la deliberazione n. 419609400 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 3.238.700.000;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 6850/ST3 del 31 luglio 1995 con la quale la regione Campania ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto verificatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Vista la perizia di variante ed assestamento dell'importo complessivo invariato di L. 3.598.598.000, redatta per conto del C.A.P.S. di Sorrento dal dott. ing. Salvatore Fiorentino, che riguarda la realizzazione delle linee di trasmissione di dati di tipo «commutate», invece che «dedicate» con conseguente fornitura di ulteriori apparecchiature;

Visto che con la citata perizia di variante e di assestamento si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 84.216.000 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Vista la delibera del C.A.P.S. di Sorrento n. 141 del 20 settembre 1993, con la quale lo stesso Consorzio ha approvato la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Vista la delibera 12 maggio 1995 n. 2982 della giunta della regione Campania, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e di assestamento, il relativo quadro economico e viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 84.216.000, derivanti dall'appalto dei lavori di «Riduzione delle perdite d'acqua - 1° lotto funzionale» del C.A.P.S. di Sorrento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 3.238.700.000, per l'esecuzione dei lavori di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 13 dicembre 1995

Il Ministro: BARATTA

96A0437

DECRETO 8 gennaio 1996.

Autorizzazione alla regione Lazio per l'utilizzo delle economie di appalto dell'intervento «Opere urgenti di ristrutturazione della rete idrica urbana» del comune di Frosinone, ai sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lazio, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante «Opere urgenti di ristrutturazione della rete idrica urbana» del comune di Frosinone, per un importo complessivo di L. 5.910.000.000;

Vista la deliberazione n. 418772800 del 18 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito, al sopracitato progetto, un mutuo di L. 5.319.000.000 con ammortamento a carico del bilancio statale;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le

economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia di variante e suppletiva, datata 19 luglio 1995, dell'importo complessivo invariato di L. 5.910.000.000, redatta per conto del comune di Frosinone dal dott. ing. Paolo Sorbi e dal dott. ing. Roberto Colosimo, che riguarda l'esecuzione di alcuni nuovi tratti di rete e di maggiori lavori non previsti dal progetto originario;

Visto che con la citata perizia di variante e suppletiva si propone di utilizzare le economie di appalto ammontanti a L. 1.454.817.600 per l'esecuzione di maggiori lavori;

Vista la delibera del comune di Frosinone n. 1194 del 3 settembre 1993, con la quale è stata approvata la surrichiamata perizia ed il relativo quadro economico;

Visto il voto n. 3737 dell'11 ottobre 1993 con il quale il comitato tecnico consultivo della regione Lazio ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul citato progetto;

Vista la delibera 13 settembre 1994, n. 7380, della giunta della regione Lazio, con la quale viene approvata la anzidetta perizia di variante e suppletiva ed il relativo quadro economico;

Vista la nota n. 22724 del 20 febbraio 1995 con la quale la regione Lazio ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto varficatesi nell'esecuzione dei lavori di cui al progetto citato;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento e sugli atti trasmessi dalla regione Lazio, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lazio è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti a L. 1.454.817.600, derivanti dall'appalto dell'intervento «Opere urgenti di ristrutturazione della rete idrica urbana» del comune di Frosinone dell'importo complessivo di L. 5.910.000.000 finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A0389

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Hinnam - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Hinnam S.c.r.l.», in San Martino in Rio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 aprile 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Hinnam - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Hinnam S.c.r.l.», con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamenti dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Hinnam - Società cooperativa a responsabilità limitata» già cooperativa «Hinnam S.c.r.l.», con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Gian Domenico Serri in data 26 ottobre 1990, rep. n. 105193, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Filippo Candela, nato a Trapani l'8 febbraio 1942, residente a Milano, via S. Vittore n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0475

DECRETO 8 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Saturno» cooperativa a responsabilità limitata, in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Saturno» cooperativa a responsabilità

limitata, con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Saturno» cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ponzi in data 7 aprile 1987, rep. n. 14821 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Paolo Fanizzi, nato a Venezia il 3 febbraio 1939, residente a Villorba, via Pastrengo, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0476

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edimil», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1985, n. 618, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciato dal tribunale di Roma con sentenza 31 gennaio 1985, n. 108/85, nella qualità di autorità governativa preposta alla vigilanza, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edimil» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, n. 3198, sempre del predetto Dicastero con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Lucio Ghia;

Visto il d.p. 14 gennaio 1994, n. 80, con il quale il provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana ha revocato la concessione del contributo statale alla predetta cooperativa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1995 con il quale il Ministero dei lavori pubblici in relazione a quanto sopra, ha revocato la liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale 11 marzo 1985, n. 618, con cessazione dell'incarico conferito all'avv. Lucio Ghia;

Preso atto del permanere dello stato di insolvenza dichiarato con sentenza del tribunale di Roma in data 31 gennaio 1985 e quindi della necessità dell'intervento di questo Ministero per decretare la liquidazione coatta amministrativa della predetta cooperativa «Edimil» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma per la definizione delle pendenze patrimoniali e non ed il completamento della procedura liquidatoria;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edimil» società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franco Maria Gargiullo in data 21 febbraio 1973, rep. n. 2220, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe D'Apollonio nato a Roma il 23 maggio 1966 ed ivi residente in piazza Ennio, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0472

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Belvedere a responsabilità limitata», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 aprile 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Belvedere a responsabilità limitata», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Belvedere a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Aurelio Minazzi in data 9 aprile 1980, rep. n. 1836, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Adriano De Sabbata, nato a Venezia il 27 ottobre 1947 e residente in Venezia-Mestre via Terraglio n. 60/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0473

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Les Femmes Soc. coop. a r.l.», in Thiene, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Les Femmes Soc. coop. a r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Les Femmes Soc. coop. a r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito notaio prof. Alessandro Todescan in data 27 giugno 1984, rep. n. 43758, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Trevisan, nato a Vicenza il 24 gennaio 1966 e residente a Coldogno (Vicenza) in via Arrigo Pedrollo, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0474

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fiore», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 26 maggio 1995 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fiore», con sede in Verona;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Fiore», con sede in Verona, costituita per rogito notaio dott. Fulvio Bidello in data 16 gennaio 1979, rep. n. 33181, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Mingon, nato a San Giovanni Lupatoto (Verona) il 7 dicembre 1955 e residente a Verona in via Valverde n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0477

DECRETO 9 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l., in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito notaio dott. Casino Michele Arcangelo in data 22 maggio 1987, rep. n. 30980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Dragone Rosaria, nata a Bari il 18 gennaio 1966 e residente in via Lucana n. 228, Matera, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0478

DECRETO 22 gennaio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, relativo alla approvazione di trentatre progetti per la concessione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940026/I/1 «Emergenza occupazionale Sud».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1996, n. 12, pag. 6, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo trentatre progetti indicati analiticamente nel decreto citato e relativi al programma operativo n. 940026/I/1 «Emergenza occupazionale Sud»;

Considerato che nell'elenco allegato allo stesso decreto relativo ai finanziamenti concessi per l'asse A, misura 2, si è constatato che per il fascicolo n. 389 - Consorzio Formapi, è stato per mero errore materiale indicato quale «Quota F.S.E. richiesta» la somma di L. 6.087.750.000 anziché la somma risultante dal relativo fascicolo pari al L. 608.775.000;

Considerato che a seguito del suddetto errore materiale si rendono disponibili risorse da assegnare ad altri enti valutati dal comitato di valutazione istituito con decreto ministeriale del 10 novembre 1995 relativo ai progetti presentati ai sensi della circolare n. 100/95;

Considerato inoltre che la percentuale di finanziamento può essere opportunamente incrementata, in relazione al nuovo ammontare delle risorse disponibili;

Decreta:

Articolo unico

La tabella relativa all'asse A, misura 2, allegata al decreto 27 dicembre 1995, citato nelle premese e riportato a pag. 7 della *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1996 è sostituito con l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano fermi i dispositivi degli articoli 2 e 3 del decreto così modificato.

Roma, 22 gennaio 1996

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA

P.O. 940026/I/1

EMERGENZA OCCUPAZIONALE SUD

Progetti ammessi al finanziamento

ASSE A MISURA 2

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
351/4	IRI / STOA'	55%	L. 609.187.060	100%	L. 609.187.060
351/20	IRI / STOA'	55%	L. 845.094.219	100%	L. 845.094.219
389	CONSORZIO FORMAPI	55%	L. 608.775.000	100%	L. 608.775.000
686	CSEI - POLITECNICO UNIVERSITA' DI BARI	47%	L. 1.827.435.000	100%	L. 1.827.435.000
877	ECAP CATANIA	47%	L. 241.470.000	100%	L. 241.470.000
106/a	UNIONCAMERE	46%	L. 1.042.433.116	100%	L. 1.042.433.116
351	IRI-MANAGEMENT	43%	L. 278.418.000	100%	L. 278.418.000
729	CONSORZIO GALILEO	43%	L. 474.990.000	100%	L. 474.990.000
			L. 5.927.802.395		*L. 5.927.802.395*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0479

DECRETO 22 gennaio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1995, relativo alla approvazione di cinquantuno progetti per la concessione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo per il programma operativo 940029/I/3 «Interventi per la formazione e l'occupazione».

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1996, n. 12, pag. 13, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo cinquantuno progetti, indicati analiticamente nel decreto citato, e relativi al programma operativo n. 940029/I/3 «Interventi per la formazione e l'occupazione»;

Considerato che nell'elenco allegato allo stesso decreto relativo ai finanziamenti concessi per l'asse 1 si è constatato che per i fascicoli n. 81 - Alenia I.R.I. n. 248 - Inforcoop Soc. coop.va r.l. e n. 311 - Cnipa, sono stati indicati, per mero errore materiale, quale «Quota F.S.E. richiesta» rispettivamente: la somma di L. 1.960.192.350anziché la somma risultante dal relativo fascicolo pari a L. 2.185.192.000, la somma di L. 173.070.000 anziché L. 155.763.000 e la somma di L. 2.748.191.400 anziché L. 2.747.092.000;

Considerato, inoltre, che nell'elenco allegato allo stesso decreto relativo ai finanziamenti concessi per l'asse 4 si è constatato che per i fascicoli n. 269 - Consorzio Alto Lazio e n. 222 - Centro studi documentazione, sono stati indicati per mero errore materiale quale quota di F.S.E. richiesta rispettivamente: la somma di L. 1.814.400.000 anziché L. 1.632.960.000 e la somma di L. 302.283.000 anziché L. 369.457.000;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle relative all'asse 1 ed all'asse 4 allegate al decreto 27 dicembre 1995, citato nelle premesse e riportate rispettivamente a pag. 14 ed a pag. 16 della *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1996, sono sostituite con le allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto. Restano ferme le altre disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto così modificato.

Roma, 22 gennaio 1996

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA 1

P.O. 940029/I/3

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 1

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
80	ALENIA (IRI)	68%	L. 1.550.865.150	81%	L. 1.256.200.772
81	ALENIA (IRI)	68%	L. 2.185.192.000	81%	L. 1.770.005.520
81/bis	ALENIA (IRI)	68%	L. 797.242.500	81%	L. 645.766.425
73	G.F. SISTEMI AVIONICI (IRI)	67%	L. 568.474.200	81%	L. 460.464.102
68	O.F.F. GALILEO (IRI)	67%	L. 915.393.150	81%	L. 741.468.452
37	GEPI	65%	L. 8.399.741.940	81%	L. 6.803.790.971
77	AGUSTA OMI IRI	55%	L. 399.998.250	81%	L. 323.998.583
127	DAYCO EUROPE SPA	54%	L. 1.047.361.500	81%	L. 848.362.815
248	INFORCOOP SCRI	53%	L. 155.763.000	81%	L. 126.168.030
67	ILVA (IRI)	52%	L. 418.136.985	81%	L. 338.690.958
311	CNIPA	48%	L. 2.747.092.000	81%	L. 2.225.144.520
59	IMPRESA & MANAGEMENT	48%	L. 661.500.000	81%	L. 535.815.000
71	ALITALIA (IRI)	46%	L. 1.196.670.179	81%	L. 969.302.845
45	PROVINCIA DI MODENA	46%	L. 819.000.000	81%	L. 663.390.000
83	AVIANOVA (IRI)	45%	L. 271.629.000	81%	L. 220.019.490
25	CENTRO ITALIANO DI STUDI SUP. FORM. PROF.	45%	L. 189.910.629	81%	L. 153.827.609
74	ELSAG BAYLES (IRI)	45%	L. 95.894.550	81%	L. 77.674.586
99	LATINA EXPO	45%	L. 1.012.693.680	81%	L. 820.281.881
253	ALFOR CGIL LAZIO	43%	L. 1.301.262.075	81%	L. 1.054.022.281
23	CENTRO ITALIANO DI STUDI SUP. FORM. PROF.	43%	L. 224.926.194	81%	L. 182.190.217
308	CONVEI	43%	L. 376.606.080	81%	L. 305.050.925
255	FOR-V.I.T. (A)	43%	L. 1.474.293.600	81%	L. 1.194.177.816
39	RICONVERSIDER (B)	43%	L. 7.348.320.000	81%	L. 5.952.139.200
			L. 34.157.966.662		*L. 27.667.952.996*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA 2

P.O. 940029/I/3

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

ASSE 4

FASCICOLO	ENTE	PUNTEGGIO	QUOTA FSE RICHIESTA	FINANZIABILE AL	QUOTA FSE FINANZIABILE
229	AMMIN. PROV. DI SIENA	52%	L. 135.952.650	79%	L. 107.402.594
196	ASSOC. CENTRO ELIS	52%	L. 345.311.715	79%	L. 272.796.255
269	CONS. ALTO LAZIO	52%	L. 1.632.960.000	79%	L. 1.290.038.400
50	SPIME	52%	L. 441.000.000	79%	L. 348.390.000
183	CENTRO DONNA LAVORO DONNA	[illegible]	L. 234.000.000	79%	L. 184.860.000
313	C.S.E.A.	48%	L. 787.731.750	79%	L. 622.308.083
122	CONS. "CHANCE"	45%	L. 426.843.000	79%	L. 337,205.970
274	ENAIP ROMA	45%	L. 1.390.749.984	79%	L. 1.098.692.487
64	IAL EMILIA ROMAGNA	44%	L. 444.802.500	79%	L. 351.393.975
292	IST. REGIONALE LIGURE "SANTI"	44%	L. 151.200.000	79%	L. 119.448.000
222	CENTRO STUDI DOCUMENTAZION	43%	L. 369.457.000	79%	L. 291.871.030
281	COOP SOCIALE RADAR	43%	L. 80.853.750	79%	L. 63.874.463
			L. 6.440.862.349		*L. 5.088.281.256*

Il dirigente generale dell'Ufficio centrale
per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

96A0480

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 dicembre 1995.

Fissazione del nuovo ed improrogabile termine di attuazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera;

Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati soppressi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo è fissata al 30 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994 con il quale la durata dell'accordo è fissata al 30 aprile 1995 in base all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 che approva l'atto del 18 marzo 1994 recante modificazioni ed integrazioni all'accordo di programma Val Basento;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 27 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1995, recante procedure e termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive delle imprese insediate nell'area della Val Basento;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 13 della legge sopra citata che al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che considera inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso;

Visto il decreto 5 maggio 1995 con il quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica fissa al 31 dicembre 1995 il termine per la scadenza dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare l'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento entro i termini fissati dalla Commissione europea;

Ritenuto che, come evidenziato dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica con nota n. 4/4480/95 del 28 dicembre 1995, è necessaria una nuova proroga del termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento per consentire gli ulteriori definitivi adempimenti riguardanti:

i tempi tecnici necessari per istruire gli undici progetti attinenti alle opere previste per la realizzazione del parco tecnologico (punto *B* dell'accordo di programma), presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica dal Consorzio industriale di Matera in data 22 novembre e 1° dicembre 1995, e approntare le relative convenzioni;

l'esigenza, fatta presente dallo stesso Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che il CIPE autorizzi l'assegnazione di nuove risorse finanziarie eventualmente occorrenti, rispetto a quelle stimate nel 1987 (data della stipula dell'accordo di programma), necessarie a rendere funzionale il primo stralcio di parco tecnologico;

Considerato, peraltro, che tale proroga deve avere carattere di perentorietà attesa la natura degli adempimenti sopra richiamati;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, che prevede che «il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento»;

Decreta:

Per consentire gli adempimenti richiamati in premessa, il termine di attuazione dell'accordo di programma, e successive modificazioni ed integrazioni, volto all'attuazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 1987 e successive modificazioni, è fissato al 30 aprile 1996.

Il termine suddetto è ultimo ed improrogabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Ministro: MASERA

96A0436

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale 7 novembre 1989, dalle sale operatorie della I clinica chirurgica alle sale operatorie dell'istituto di chirurgia generale II, site presso l'ospedale Giustinianeo di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1989 che autorizza la I clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, ora azienda ospedaliera di Padova, al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 10 febbraio 1995 intesa a richiedere l'autorizzazione a trasferire le operazioni di trapianto di rene da vivente dalle sale operatorie, già autorizzate con il sopracitato decreto, alle nuove sale operatorie dell'istituto di chirurgia II site presso l'ospedale Giustinianeo di Padova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 20 novembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale del 7 novembre 1989, dalle sale operatorie della I clinica chirurgica alle sale operatorie dell'istituto di chirurgia generale II, site presso l'ospedale Giustinianeo di Padova.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto 18 ottobre 1989.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0481

DECRETO 15 gennaio 1996.

Rinnovo all'azienda ospedaliera di Padova dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene in età pediatrica da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, ora azienda ospedaliera di Padova, in data 26 gennaio 1994 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto pediatrico di rene prelevato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di urologia del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Vista la successiva istanza presentata dal direttore generale in data 31 maggio 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione a trasferire le operazioni di trapianto di

rene in età pediatrica dalle sale operatorie, già autorizzate con decreto ministeriale 24 aprile 1987, alle nuove sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 6 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene in età pediatrica a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene in età pediatrica devono essere eseguite presso le sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene in età pediatrica devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pagano prof. Francesco, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Padova;

Guglielmi prof. Maurizio, direttore della divisione cattedra di chirurgia pediatrica dell'Università di Padova;

Passerini-Glazel prof. Giacomo, professore straordinario dell'istituto di urologia dell'Università di Padova;

Artibani prof. Walter, professore associato;

Zanon prof. Giovanni Franco, professore associato;

Garbeglio dott. Antonio, aiuto ospedaliero;

Tasca dott. Andrea, aiuto ospedaliero;

Gamba dott. Piergiorgio, ricercatore universitario.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene in età pediatrica.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0482

DECRETO 15 gennaio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale 7 novembre 1989, dalle sale operatorie dell'istituto di urologia alle sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1989 che autorizza l'istituto di urologia del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, ora azienda ospedaliera di Padova, al trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 24 giugno 1995 intesa a richiedere l'autorizzazione a trasferire le operazioni di trapianto di rene da vivente dalle sale operatorie, già autorizzate con il sopracitato decreto, alle nuove sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 6 dicembre 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata a trasferire le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi, già autorizzate con decreto ministeriale del 7 novembre 1989, dalle sale operatorie dell'istituto di urologia alle sale operatorie della chirurgia pediatrica site al piano terreno della divisione di ostetricia.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto 18 ottobre 1989.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0483

DECRETO 15 gennaio 1996.

Rinnovo all'azienda ospedaliera «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa dell'autorizzazione ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa in data 12 ottobre 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso gli «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 giugno 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mosca prof. Franco, professore ordinario;

Carmellini dott. Mario, ricercatore universitario;

D'Elia dott. Francesco, ricercatore universitario;

Giulianotti dott. Piercristoforo, aiuto ospedaliero;

Roncella dott.ssa Manuela, assistente ospedaliero;

Vatteroni dott. Francesco, assistente ospedaliero;

Filipponi dott. Franco, assistente ospedaliero.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera pisana «Spedali riuniti di S. Chiara» di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A0484

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Proroga di attuazione di iniziative inserite nel contratto di programma del Gruppo Olivetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la delibera del CIPI del 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Olivetti;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del contratto di programma suddetto;

Preso atto che a causa di ritardi intervenuti sulla realizzazione di alcune iniziative industriali e centri di ricerca determinati sia da rallentamenti nelle procedure burocratiche per la concessione delle licenze edilizie, sia da aggiornamenti tecnologici legati alle mutate richieste del mercato non è stato possibile rispettare la tempistica prevista dalla sopracitata delibera CIPI del 28 dicembre 1993;

Ritenuto opportuno fissare un nuovo termine per il completamento del Piano progettuale del contratto di programma del Gruppo Olivetti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali ed i centri di ricerca incluse nel Piano progettuale del contratto di programma Olivetti è fissato al 31 dicembre 1996.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8

96A0453

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Finalizzazione per maggiori introiti per diritti di imbarco dell'anno 1994 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324: recante: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10, commi 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto il decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457;

Vista la nota n. 05481 del 13 ottobre 1995, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione formula, sulla base delle indicazioni pervenute dai gestori degli aeroporti, la proposta di utilizzo dei maggiori introiti conseguenti all'aumento dei diritti di imbarco per il 1994 disposto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 537/1993;

Preso atto in particolare che, secondo il citato Ministero ed in considerazione della transitorietà della situazione, tale destinazione deve essere effettuata — per quanto possibile — sulla base di programmi contingenti ed in linea di massima calibrati alle disponibilità come sopra maturate;

Rilevato che i provvedimenti legislativi richiamati delineano un nuovo modello di gestione degli aeroporti, che entrerà a regime entro il 30 giugno 1996, ed in particolare prevedono la costituzione di società di capitali alle quali l'affidamento in concessione della gestione sia effettuato sulla base di programmi d'intervento corredati dai relativi piani economico-finanziari ed approvati con la specifica procedura dal citato decreto-legge n. 251/1995, convertito dalla legge n. 351/1995;

Rilevato altresì che i maggiori introiti per diritti aeroportuali realizzati successivamente al 1994, a seguito dell'aumento generalizzato disposto dall'art. 1 del decreto-legge da ultimo menzionato e prorogato dal decreto-legge n. 457/1995, possono essere utilizzati anche per finalità ulteriori rispetto alle previsioni dell'art. 10 della legge n. 537/1993;

Ritenuto quindi di condividere l'impostazione di principio prospettata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, prevedendone l'applicazione in modo uniforme a tutti gli aeroporti e tenendo però conto anche dell'opportunità, qualora non sia stato possibile individuare interventi funzionalmente autonomi, di consentire l'avvio di programmi più vasti, per i quali il gestore si sia già assunto o si assuma l'onere del maggior costo e che siano di entità tale da non incidere comunque sull'attuazione della nuova sistematica sopra delineata;

Ritenuto altresì di condividere le considerazioni del citato Ministero in ordine all'improponibilità della finalizzazione dei maggiori introiti per diritti di imbarco maturati nel 1994 ad interventi già completamente realizzati o al generico finanziamento di piani in precedenza approvati;

Considerato che gli interventi infrastrutturali proposti sono compatibili con le più generali previsioni del piano di investimenti negli aeroporti italiani, approvato, quale atto programmatico-quadro, da questo Comitato con delibera 30 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1991;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vengono approvati i programmi di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera: ai suddetti programmi vengono destinati i maggiori introiti dei diritti di imbarco realizzati nel 1994 dai gestori a seguito dell'aumento disposto dal comma 9 della norma richiamata ed il cui importo è indicato nella colonna seconda della tabella stessa.

2. L'approvazione dei programmi di cui al punto precedente resta subordinata al rilascio, se già non avvenuto, di dichiarazione, da parte del gestore, di assunzione, a proprio carico, della maggiore spesa necessaria per la realizzazione delle opere previste, ferma restando la facoltà del gestore medesimo di proporre la destinazione, alle stesse opere, dei maggiori ricavi maturati nel 1995 a seguito dell'aumento della misura dei diritti aeroportuali ricordato in premessa: qualora le eventuali indicazioni avanzate in tal senso vengano recepite dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di formulazione della proposta generale di finalizzazione dei maggiori diritti aeroportuali riscossi nel 1995 e vengano approvate da questo Comitato, l'importo relativo verrà imputato dal gestore in detrazione del maggior costo rimasto a suo carico.

3. L'approvazione degli interventi relativi agli aeroporti di Genova, Napoli, Palermo e Trieste resta altresì subordinata all'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente servizio del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Agli enti gestori degli aeroporti di Pisa, Torino e Verona viene assegnato un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera per la predisposizione di un nuovo programma, che risulti in linea con le indicazioni del Ministero dei trasporti e della navigazione: le relative proposte verranno sottoposte dal suddetto Ministero a questo Comitato unitamente alla proposta di finalizzazione dei maggiori ricavi realizzati nel 1995 in conseguenza del citato aumento dei diritti aeroportuali.

5. In sede di formulazione della suddetta proposta il Ministero dei trasporti e della navigazione formulerà altresì proposte per la destinazione dei maggiori importi riscossi nel 1994 dai gestori degli aeroporti di Roma e Treviso per diritti di imbarco e non assegnati ai programmi approvati con la presente delibera.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare verificando che per le opere come sopra finanziate e per la residua parte di costo che viene accollata al gestore non si verifichino duplicazioni rispetto agli oneri già posti a carico di risorse statali o comunitarie. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione dei programmi approvati con la presente delibera al 30 giugno 1996, in particolare comunicando eventuali disponibilità che si siano realizzate in fase esecutiva.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9

ALLEGATO
(importi in migliaia di lire)

FINALIZZAZIONE MAGGIORI INTROITI 1994 PER DIRITTI DI IMBARCO (ART. 10 C. 9 E 11 L. 537/93)			
AEROPORTO	MAGGIORI INTROITI 1994	INTERVENTI	COSTO
BERGAMO	177.928	Sostituzione tratti recinzione	60.000
		Spost. roggia e predisposiz. zona merci	120.000
BOLOGNA	817.880	Sistema comunicazione interna	830.940
		Adeguamento vecchia aerostazione	180.000
		passeggeri per voli charters	
CATANIA	678.131	Ampliamento parcheggi auto	647.448
		Nuova cabina elettrica MT/BT	620.000
FORLI'	4.828	Servizio sgombero neve in stagione	4.828
		invernale	
GENOVA	302.193	*Hangar per ricovero mezzi aeroport.*	non indicato
MILANO	6.459.689	Aerostazione passeggeri Malpensa:	15.000.000
Linate e Malpensa		ampliamento sale imbarco, opere	
		civ. ed impiantistiche per nuovi pontili	
NAPOLI	867.869	Ampliamento sale arrivi	900.000
PALERMO	342.267	Arredi e attrezz. nuova aerostazione	non indicato
RIMINI	80.969	Revis. autobus interpiste	65.250
		Carrelli trasporto bagagli	86.400
ROMA	9.175.155	Uscite veloci della pista 16R - 34L di	8.275.250
(Fiumicino e		Fiumicino, riqualif. tratto Sud della	
Ciampino)		via di rullaggio Alfa e impianto	
		segnalazione luminosa	
TREVISO	51.968	Pensilina antistante zona arrivi /	48.100
		partenze	(compless.)
		Rifacimento copertura prefabbricato	
		uffici	
		Controsoffittatura atrio partenze	
TRIESTE - Ronchi dei	140.665	Arredi dei locali commerciali (in	500.000
Legionari		ambito programma poliennale di	
		interventi)	
VENEZIA	1.105.292	Rinnovo sale accettazione	1.763.000

96A0454

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996.

Sostituzione dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, adottato con delibera n. 6237 del 3 giugno 1992. (Deliberazione n. 9724).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con propria delibera n. 6237 del 3 giugno 1992;

Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, come modificato con propria delibera n. 9570 del 6 novembre 1995;

Considerata l'opportunità di consentire la stabilizzazione dei corsi dei titoli oggetto di offerta pubblica di vendita nel periodo susseguente all'offerta stessa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, eliminare in parte le limitazioni previste in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del citato regolamento in ordine all'effettuazione di operazioni di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta;

Ritenuto opportuno eliminare soltanto le limitazioni previste per il periodo susseguente l'offerta e riguardanti i quantitativi delle operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta stessa, lasciando invece inalterati le condizioni e i limiti riguardanti il prezzo di tali operazioni di acquisto effettuate in detto periodo;

Delibera:

Il regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, approvato con delibera n. 6237 del 3 giugno 1992, come modificato con delibera n. 9570 del 6 novembre 1995, è modificato come segue:

1. L'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Condizioni e limiti alla effettuazione delle operazioni di compravendita nel periodo susseguente l'offerta*). — *1.* Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di acquisto di titoli oggetto dell'offerta a condizione che tali operazioni siano effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere superiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

2. Nel primo giorno di quotazione il prezzo unitario di ogni singolo acquisto non può essere superiore al prezzo di offerta.

3. Nel periodo susseguente l'offerta, la società incaricata può effettuare per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta per quantitativi non superiori ai quantitativi precedentemente acquistati a norma del comma 1; tali operazioni devono essere effettuate in controtendenza rispetto all'andamento del mercato, vale a dire il prezzo unitario di ogni singola vendita non può essere inferiore all'ultimo prezzo di riferimento del titolo registrato nel mercato regolamentato in cui esso è negoziato.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, la società incaricata tiene conto del prezzo registrato nel mercato prevalente.».

2. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Le disposizioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 gennaio 1996

p. *Il presidente:* BESSONE

96A0489

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1996.

Autorizzazione alle negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati sul sistema telematico delle borse valori (denominato «contratto ISOα»). (Deliberazione n. 9725).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con delibera n. 9483 del 2 ottobre 1995;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni;

Considerata l'opportunità di autorizzare le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto singoli titoli azionari:

Ritenuto opportuno rendere immediatamente note al mercato le caratteristiche del menzionato contratto di opzione su singoli titoli azionari;

Delibera:

Sono autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto di opzione call e di un contratto di opzione put avente ad oggetto singoli titoli azionari quotati, sul sistema telematico delle borse valori, di cui al regolamento citato in premessa (di seguito denominato «opzione su singoli titoli» ovvero «contratto ISOα»).

Il contratto ISOα ha valore nominale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto medesimo, fissato pari a n. 1000.

Il contratto ISOα è quotato in lire e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 1 lira.

Sono negoziabili contratti ISOα aventi scadenze mensili e scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate la scadenza mensile più vicina e le due scadenze mensili successive, nonché la scadenza trimestrale più vicina e le due scadenze trimestrali successive, per un totale di cinque scadenze negoziate.

Per ciascuna scadenza call e put sono quotati almeno cinque prezzi di esercizio, espressi in lire e riferiti ad un singolo titolo azionario, con intervalli pari a:

Prezzo di esercizio	Intervallo
Inferiore a 3000 lire	100 lire
Tra 3001 e 8000 lire	250 lire
Tra 8001 e 25000 lire	500 lire
Oltre 25001 lire	1000 lire

Giornalmente sono introdotti nuovi prezzi di esercizio ove il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante risulti, per le opzioni call, maggiore (minore) del primo prezzo out of (in) the money e, per le opzioni put, maggiore (minore) del primo prezzo in (out of) the money.

Il contratto ISOα prevede alla scadenza la consegna dei titoli azionari sottostanti lo stesso contratto.

Per ogni mese di scadenza il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese solare di scadenza. Nel caso in cui il terzo venerdì del mese solare di scadenza sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente al terzo venerdì del mese solare di scadenza.

Le contrattazioni sulla serie in scadenza terminano il giorno precedente il giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo a quello di scadenza è quotata la nuova scadenza.

Il compratore di opzione call e di opzione put su singoli titoli azionari, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, può esercitare la relativa facoltà in qualunque giorno compreso tra la prima seduta di negoziazione del contratto ed il giorno di scadenza dell'opzione medesima.

L'importo del premio di ciascun contratto ISOα è dato dal prodotto tra il prezzo di negoziazione ed il numero di titoli azionari sottostanti il contratto stesso. La liquidazione del premio negoziato avviene il primo giorno di borsa aperta successivo alla negoziazione, esclusivamente per contanti.

Il venditore di ciascun contratto ISOα è tenuto a versare alla Cassa di compensazione e garanzia (di seguito Cassa) margini di garanzia iniziali definiti e calcolati secondo le modalità di cui alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa citate in premessa (di seguito disposizioni) ed al regolamento concernente il funzionamento della Cassa medesima di cui all'art. 3, comma 1, delle disposizioni citate.

Ai fini del calcolo del margine iniziale la Cassa calcola giornalmente il prezzo di chiusura secondo le modalità di cui al regolamento di cui sopra concernente il funzionamento della Cassa medesima.

Ai fini dell'esercizio delle opzioni in scadenza, la Cassa confronta il prezzo di riferimento del titolo azionario sottostante ciascun contratto ISOα rilevato l'ultimo giorno di contrattazione con il prezzo di esercizio delle posizioni ancora aperte, e comunica al compratore la proposta di esercizio o di abbandono automatico dell'opzione in scadenza. Il compratore, entro le ore 10 del giorno di scadenza, può comunicare alla Cassa, tramite il sistema di contrattazione, la propria volontà di abbandonare o di esercitare i contratti di opzione per i quali la Cassa medesima abbia rispettivamente proposto l'esercizio o l'abbandono. Oltre tale termine, le opzioni in scadenza vengono automaticamente abbandonate o esercitate sulla base della proposta della Cassa.

La liquidazione dei contratti di compravendita derivanti dall'esercizio anticipato o a scadenza dei contratti di opzione avviene, per il tramite della Cassa di compensazione e garanzia, nella liquidazione a contante garantita il quinto giorno successivo a quello di esercizio. A detto fine la Cassa presenta alla Stanza di compensazione i saldi bilaterali relativi ai titoli azionari sottostanti i contratti di opzione esercitati.

Con successivo provvedimento sarà stabilita la data di entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera sarà inviata in copia al Consiglio di Borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 15 gennaio 1996

p. *Il presidente:* BESSONE

96A0490

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, dall'elenco delle discipline vengono eliminate le seguenti:

bioetica;

filosofia della mente;

linguistica informatica.

Art. 2.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

bioetica;

filosofia della mente;

linguistica informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 gennaio 1996

Il rettore

96A0370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sedicesima seduta comune, mercoledì 31 gennaio 1996, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A0559

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei ragionieri di Ravenna e all'ordine dei commercialisti della stessa città all'acquisto di un immobile

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni - Ministero di grazia e giustizia, il collegio dei ragionieri di Ravenna e l'ordine dei dottori commercialisti della stessa città, nella persona dei presidenti *pro-tempore*, sono stati autorizzati all'acquisto congiunto dell'immobile da adibire a sede degli enti stessi, sito in Ravenna, viale Randi (angolo via Pertini) lotto n. 16.

96A0423

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1995, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata.

È conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria della guardia giurata Alfonso Tortorella. In servizio di vigilanza presso un istituto bancario, non esitava ad affrontare dei malviventi armati che, dopo aver perpetrato una rapina, tentavano la fuga facendosi scudo con alcuni ostaggi. Dopo aver ucciso uno dei banditi e ferito gravemente un altro, veniva a sua volta colpito a morte. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento, spinti fino all'estremo sacrificio. — Roma 23 giugno 1994.

È conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sig. Massimiliano Bertozzi. Con pronta e coraggiosa determinazione non esitava a calarsi in un tombino per soccorrere due operai ormai esanimi a causa di forti esalazioni venefiche. Nel generoso tentativo veniva investito a sua volta dai gas, immolando, così, la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà. — Pozzillo, frazione di Acireale (Catania), 5 febbraio 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1995, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile all'Associazione nazionale alpini con la seguente motivazione: In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, l'Associazione nazionale alpini, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in una generosa ed instancabile opera di solidarietà, contribuiva a garantire il graduale ritorno alla normalità. — Novembre 1994.

96A0340

Estinzione della procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, ramo cecoslovacco, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è dichiarata estinta la procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, ramo cecoslovacco, con sede in Roma.

96A0341

Estinzione della procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, in Roma

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è dichiarata estinta la procura generale dell'Istituto delle suore della Beata Vergine Maria detto delle Dame inglesi, con sede in Roma.

96A0342

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Paternò

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla parrocchia del S. Cuore di Gesù, con sede in Paternò (Catania).

96A0343

Estinzione della «Confraternita della Beata Vergine del Carmine», in Palagiano

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1996, è dichiarata estinta la «Confraternita della Beata Vergine del Carmine», con sede in Palagiano (Taranto). Il patrimonio di cui è titolare la Confraternita medesima è devoluto alla «Confraternita del SS. Sacramento», con sede in Palagiano (Taranto).

96A0344

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Giovanni e Violante Pollicino», in Messina

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla «Fondazione Giovanni e Violante Pollicino», con sede in Messina, contrada Barna di Santo Stefano Medio. L'ente è, altresì, autorizzato a conseguire, fatti salvi i diritti dei terzi, il legato, gravato da oneri, disposto da Francesco Pollicino con testamento olografo in data 27 dicembre 1961 e successive schede testamentarie, depositati e pubblicati con verbale in data 24 maggio 1976, n. 54510 di repertorio, per notaio Francesco Paolo Calapaj. Formano oggetto del legato i beni immobili siti nelle frazioni di S. Stefano Medio, S. Stefano di Briga e S. Margherita del comune di Messina consistenti in terreni, fabbricati rurali e residenziali descritti nella perizia disposta su incarico del pretore di Messina -- datata 22 febbraio 1977 del geom. Vincenzo Mazzeo che li ha valutati L. 516.420.910, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Messina.

96A0345

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Fratelli sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte», in Tursi.

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1996 è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione «Fratelli sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte», con sede in Tursi (Matera). L'ente è autorizzato, altresì, ad accettare, con il beneficio di inventario e fatti salvi i diritti dei terzi, l'eredità sottoposta ad oneri e condizione disposta da Ferdinando Antonio Conte con testamento olografo in data 25 marzo 1985 e codicilli vari. Forma oggetto dell'eredità la nuda proprietà dei beni immobili, di cui al verbale di inventario dell'8 maggio 1993, n. 37/93 di repertorio, della pretura di Matera consistenti in un fabbricato con circostante terreno; un box prefabbricato, uso garage; una chiesa costruita sul terreno summenzionato tutti siti nel comune di Tursi (Matera), viale S. Anna, descritti nelle perizie giurate 10-18 gennaio 1990 e 12 aprile 1994 del geom. Domenico D'Aloisio e valutati complessivamente L. 1.128.900.000 dall'ufficio tecnico erariale di Matera.

96A0346

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto alla Venerabile Confraternita dell'Immacolata Concezione e S. Francesco d'Assisi, in Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1996 è stato riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto ed approvato lo statuto alla Venerabile Confraternita dell'Immacolata Concezione e S. Francesco d'Assisi, con sede in Reggio Emilia.

96A0347

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Comunità dei Figli di Dio», in Firenze.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto all'associazione pubblica di fedeli denominata «Comunità dei Figli di Dio», con sede in Firenze, frazione Settignano. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare, fatti salvi i diritti dei terzi, la donazione gravata da vincolo di destinazione disposta dal sac. Divo Barsotti con atto pubblico 26 febbraio 1993, n. 54632 di repertorio, per notaio Pier Antonio Donnini nonché a conseguire il legato, gravato da oneri, disposto da Anna Maria Cipollaro con testamento olografo 27 gennaio 1987 pubblicato con verbale 2 settembre 1992, n. 30490 di repertorio, per notaio Andrea Simone. Formano oggetto della donazione gli immobili siti in: Roma, via Monte Asolone, descritto nella perizia giurata 16 giugno-2 ottobre 1993 del geom. Guerrino Pacioni e valutato L. 480.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; Firenze, via Rosmini, descritto nella perizia giurata 1-26 luglio 1993 del geom. Aldo Cavicchioni e valutato L. 400.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze; Palaia (Pisa), località La Fornace, descritto nella perizia giurata 5-18 ottobre 1993 del geom. Giacomo Grassulini valutato L. 100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa. Formano, peraltro, oggetto del legato beni mobili (conti correnti, depositi a risparmio, depositi in titoli, fondi comuni di investimento, buoni postali) per un ammontare complessivo di L. 367.000.000.

96A0348

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Secolare Missionarie Comboniane, in Capannori

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto all'Istituto Secolare Missionarie Comboniane, con sede in Capannori (Lucca). L'ente è stato, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Collegio delle missioni africane, con sede in Verona, con atto pubblico in data 8 novembre 1984, n. 103613 di repertorio, per notaio Lelio Parducci e consistente in un complesso immobiliare sito in frazione Carraia del Comune di Capannori (Lucca), descritto nella perizia giurata 6-7 novembre 1984 del geom. Piero Cappagli ed ivi valutato L. 543.000.000, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Lucca.

96A0349

Erezione in ente morale dell'associazione «Grande Opera di Maria», in Ispica

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1995, l'associazione «Grande Opera di Maria», con sede in Ispica (Ragusa), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A0378

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società coop. Nuova Pomezia - Consorzio fra cooperative a r.l., in Pomezia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Nuova Pomezia - Consorzio fra cooperative a r.l., con sede in Pomezia (Roma), costituita il 3 ottobre 1975 per rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giancarlo Fornaciari, nato a Roma il 3 agosto 1942 ed ivi residente in via Arturo Graf n. 69.

96A0497

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1594,88
ECU	1979,57
Marco tedesco	1080,18
Franco francese	314,35
Lira sterlina	2418,95
Fiorino olandese	964,55
Franco belga	52,537
Peseta spagnola	12,800
Corona danese	279,12
Lira irlandese	2508,27
Dracma greca	6,530
Escudo portoghese	10,401
Dollaro canadese	1161,60
Yen giapponese	14,933
Franco svizzero	1343,85
Scellino austriaco	153,60
Corona norvegese	246,33
Corona svedese	230,59
Marco finlandese	350,99
Dollaro australiano	1172,72

96A0560

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 Mod. 241 D.P. — Data: 20 ottobre 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Pellecchia Biagio, nato a Torino il 22 gennaio 1944. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 2.500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A0163

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: N05X «diritto dell'economia», un posto per la disciplina «diritto delle assicurazioni»;

settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», un posto per la disciplina «diritto delle Comunità europee».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento dei docenti chiamati, solo dopo aver accertato la disponibilità dei finanziamenti destinati a consentire il pagamento delle relative retribuzioni.

96A0507

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400